



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, gli articoli 49-ter e 49-quater;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151, concernente regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle figure professionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 6 giugno 2024, n. 150;

RITENUTO di procedere alla definizione di nuovi criteri e modalità per il riconoscimento dell'idoneità di enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, all'organizzazione del corso teorico-pratico di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore del diporto, con particolare riferimento agli enti di formazione riconosciuti di diritto

DECRETA

Art. 1

*Oggetto*

1. Ai sensi dell'articolo 49-quater, comma 5, del d.lgs. n. 171/2005 il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità di enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, all'organizzazione del corso teorico-pratico di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore del diporto di cui al medesimo articolo 49-quater, comma 3, lettera e).



MIT

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

### *Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

2. Il corso teorico-pratico di cui al comma 1 può avvalersi anche di modalità di didattica a distanza (DAD).
3. Gli enti di cui al comma 1 rilasciano un attestato di frequenza del corso teorico-pratico conforme al modello in allegato 1.

#### Art. 2

##### *Riconoscimento di diritto*

1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi (Federagenti) e Assonautica Italiana sono riconosciute enti di formazione idonei all'organizzazione del corso teorico-pratico di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di mediatore del diporto.
2. Federagenti riconosce l'idoneità per le finalità di cui al comma 1 delle proprie associazioni locali di categoria che gliene facciano richiesta ed effettua la vigilanza sullo svolgimento dell'attività secondo le previsioni statutarie e, ove sussistano, regolamentari.
3. Assonautica Italiana riconosce l'idoneità per le finalità di cui al comma 1 delle proprie strutture associative territoriali che gliene facciano richiesta ed effettua la vigilanza sullo svolgimento dell'attività secondo le previsioni statutarie e, ove sussistano, regolamentari.
4. Federagenti e Assonautica Italiana comunicano con cadenza semestrale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco aggiornato e completo delle articolazioni locali di cui ai commi 2 e 3 riconosciute idonee o la cui idoneità sia stata revocata.

#### Art. 3

##### *Requisiti*

1. Possono ottenere il riconoscimento per la finalità di cui all'articolo 1:
  - a) le università statali, le università non statali legalmente riconosciute, le università telematiche, gli istituti superiori a ordinamento speciale;
  - b) i centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni;
  - c) le associazioni o le federazioni nazionali di categoria della nautica da diporto, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, nonché le associazioni o federazioni a loro associate;
  - d) gli enti di formazione che soddisfano i requisiti di cui al comma 3.
2. Le associazioni e le federazioni di cui al comma 1, lettera c), possono ottenere il riconoscimento alle seguenti condizioni:
  - a) anzianità di costituzione di almeno tre anni alla data della richiesta di riconoscimento;
  - b) numero di associati, affiliati o aderenti effettivi, secondo le condizioni stabilite nello statuto, non inferiore a cinquanta persone giuridiche attive;
  - c) disponibilità giuridica di una sede sul territorio della Repubblica italiana;
  - d) rispetto nello statuto dei principi di democraticità della vita associativa e di pariteticità di posizione fra gli associati, gli affiliati o gli aderenti;



**MIT**

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

### *Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- f) struttura amministrativa caratterizzata almeno da tre dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei quali uno svolge la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003.
3. Gli enti di formazione di cui al comma 1, lettera d), possono ottenere il riconoscimento alle seguenti condizioni:
- a) proprietà, finanziatori o donatori indipendenti da persone fisiche o da persone giuridiche o da associazioni connesse al settore della mediazione marittima e della mediazione del diporto;
  - b) disponibilità giuridica di almeno una sede sul territorio della Repubblica italiana;
  - c) struttura amministrativa caratterizzata almeno da tre dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei quali uno svolge la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003.

#### Art. 4

##### *Presentazione delle domande*

1. Gli enti di formazione di cui al comma 1 interessati, tramite il legale rappresentante, presentano domanda di riconoscimento, corredata di imposta di bollo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
2. La domanda di riconoscimento riporta:
  - a) la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo della sede sul territorio della Repubblica italiana di svolgimento del corso in presenza o di origine della didattica a distanza;
  - b) documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti strutturali di cui all'articolo 3;
  - c) per i soli i centri di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), documentazione idonea a dimostrare il riconoscimento della Regione competente per territorio;
  - d) per le persone giuridiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
  - e) regolamento e organizzazione del corso teorico-pratico, conforme al disposto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151;
  - f) indicazione del responsabile didattico del corso ed elenco dei docenti per ciascuna materia, con i relativi curricula.
3. Gli enti di formazione di cui al comma 1 riconosciuti comunicano eventuali variazioni delle informazioni di cui al comma 2 entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

#### Art. 5

##### *Procedura di riconoscimento*

1. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne adotta decreto



**MIT**

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

di riconoscimento o provvedimento motivato di rigetto della domanda di riconoscimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. Il decreto di riconoscimento ha validità di cinque anni dalla data di efficacia giuridica. La data di scadenza è indicata sul decreto. Il rinnovo del riconoscimento è soggetto a presentazione di una nuova domanda.
3. Ai fini del presente decreto, la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne esercita la vigilanza amministrativa sugli enti di formazione di cui al comma 1 riconosciuti.

Art. 6

*Disposizioni abrogative e finali*

1. Il decreto del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 6 giugno 2024, n. 150 è abrogato.
2. Il presente decreto è pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, data del protocollo

II DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

**ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 3)**

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA  
DEL CORSO TEORICO-PRATICO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE  
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE DEL DIPORTO

(Parte di provvedimento in formato grafico)



**MIT**

[dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)